



Prot. Gen. N. 22097 / 2003

Deliberazione N. 59 / 2003

Estratto di deliberazione del Consiglio Provinciale

OGGETTO: REGOLAMENTO PROVINCIALE PER LA DISCIPLINA DELLE PARTECIPAZIONI FINANZIARIE E GLI ALTRI VANTAGGI ECONOMICI DI CUI ALL'ART. 12 DELLA LEGGE 241/90.

L'anno **duemilatre** il giorno **nove** del mese di **giugno** alle ore **15.30** in Pesaro nella sala adunanze del Consiglio Provinciale.

A seguito di avvisi scritti recapitati a domicilio in tempo utile, si è riunito il Consiglio Provinciale per trattare gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Presiede il Sig. **PANICO MARTINO**.

Assiste il Segretario Generale **RONDINA ROBERTO**.

Fatto l'appello nominale risulta:

| CONSIGLIERI | Presente | Assente | CONSIGLIERI | Presente | Assente |
|--------------------|----------|---------|-----------------------|----------|---------|
| AMARANTI ANTONELLA | | X | LONDEI GIORGIO | X | |
| BARTOLUCCI PAOLA | X | | LUCARINI GIUSEPPE | X | |
| BONI PIER UGO | X | | LUSTRISSIMINI ORLANDO | X | |
| BORRA GIANCARLO | X | | MANGANI ALESSIO | X | |
| BRAVI SETTIMIO | X | | MARI CLAUDIO | X | |
| BUSCA ROBERTO | X | | MENGUCCI MARZIO | X | |
| CANGIOTTI FRANCO | | X | MEZZOLANI ALMERINO | | X |
| CATANI DOMENICO | X | | OLIVIERI GRAZIANO | | X |
| CATTARINA SILVIO | X | | OMICCIOLI EMIDIO | X | |
| CICOLI CLAUDIO | X | | OTTAVIANI GILBERTO | X | |
| COLUCCI GIANFRANCO | X | | PANICO MARTINO | X | |
| FORMICA GUIDO | X | | ROSSI GIANCARLO | X | |
| GORI CESARE | X | | SALVATORI TONINO | X | |
| GRILLI ITALO | X | | SEBASTIANI MAURIZIO | X | |
| GUERRA ANNA MARIA | X | | UCCHIELLI PALMIRO | X | |
| ILARI GRAZIANO | X | | | | |

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare sugli oggetti segnati all'ordine del giorno.

Vengono designati a verificare l'esito delle votazioni, quali scrutatori, i Consiglieri: **FORMICA GUIDO, GORI CESARE, GRILLI ITALO**.

(OMISSIS)

(In precedenza sono entrati i Consiglieri Sigg. Amaranti Antonella, Olivieri Graziano, Mezzolani Almerino e sono usciti i Consiglieri Sigg. Olivieri Graziano, Mangani Alessio e Sebastiani Maurizio. Escono i Consiglieri Sigg. Guerra Anna Maria e Cicoli Claudio.
Sono presenti n. 25 Consiglieri)

IL DIRIGENTE DELL'AREA AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI

Vista la relazione del responsabile del procedimento, dott. Clara Santin, che qui si riporta:
“Il regolamento della Provincia di Pesaro e Urbino per l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc. in applicazione dell'art. 12 della L.241/90 è stato approvato dal consiglio provinciale con delibera n. 1896/90.

Lo stesso quindi è stato emanato all'indomani della pubblicazione della legge sul diritto di accesso e della legge 142/90 sulle autonomie locali.

L'impostazione del vigente regolamento quindi risente in generale del periodo storico in cui fu emanato e delle allora attribuzioni funzionali ai singoli organi, superata dalla più recente legislazione, dalla Legge Bassanini (127/97) al Testo Unico 267/00: basti pensare alle attuali attribuzioni del consiglio (art. 42 Tuel) ed alla netta distinzione tra le competenze degli organi di Governo e l'apparato amministrativo (art. 107 Tuel).

In particolare si rimarcano le seguenti incongruenze presenti attualmente nel regolamento suddetto:

- a) art. 1 : si afferma che la concessione di sovvenzioni, contributi, ecc. deve avvenire nel rispetto fra gli altri della “rispondenza alla mozione programmatica di cui all'art. 34 L. 142/90”:_ tale istituto in realtà è stato abolito con la L. 81/93 e sostituito in pratica dalle linee programmatiche di governo. (art. 46 TUEL)
- b) art. 1 u.co.;; si stabilisce che i provvedimenti siano assunti “sentite le competenti commissioni consiliari”: ma i provvedimenti in questione, concessioni di vantaggi economici, sono veri atti di gestione, mentre il consiglio ora ha solo compiti di indirizzo e di controllo;
- c) Art. 2: per la concessione delle sovvenzioni si richiede la deliberazione da parte della Giunta, ma anche qui trattasi di atto di gestione e non rientrante nelle competenze della Giunta (cfr. art. 107 TUEL comma 1) a cui , essendo organo di governo, spettano poteri di programmazione e di controllo politico amministrativo, mentre ai dirigenti spetta la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica dell'ente; lo stesso vale per la revoca del contributo e l'anticipazione di una quota dello stesso (art. 3)
- d) Dalla delibera della giunta Provinciale n.141/03 si rileva l'indicazione di sostituire nel regolamento il concetto di “contributo” con quello di partecipazione finanziaria della Provincia ad iniziative degli Enti Locali : con tale scelta si vuole in un certo senso sottolineare il ruolo attivo della Amministrazione provinciale che non procederà più all'erogazione di un semplice contributo, ma garantirà una propria partecipazione (organizzativa, finanziaria, etc.) a quelle

iniziative che rispecchieranno le linee programmatiche della Giunta e/o gli atti di programmazione generale approvati da Consiglio .

Partendo quindi dalla esigenza di un aggiornamento generale del regolamento al testo unico che peraltro già prevede all'art. 275 la abrogazione per incompatibilità delle norme ad esso non più conformi, si è colta l'occasione per una riscrittura del regolamento, ponendo in particolare l'accento su tre tipi di integrazioni:

1. adeguamento alla normativa vigente (vedasi punti a/c)
 2. specifica dei beneficiari
 3. sostituzione del concetto di contributo con quello di partecipazione finanziaria determinazione da parte della Giunta Provinciale che indichi i criteri e le priorità per l'anno di riferimento, le modalità di pubblicazione dell'avviso ed il termine di presentazione delle istanze.
 4. termine del procedimento: (art. 1 III c.) in coerenza con la revisione dell'attuale regolamento dei procedimenti che un gruppo di lavoro sta attuando, si ritiene opportuni stabilire in 90 gg. dal ricevimento dell'istanza, il limite per l'emanazione del provvedimento finale, sia esso di accoglimento o diniego.
 5. informative: pur nel rispetto delle competenze e dei ruoli distinti tra organi di governo e apparato burocratico, si propone che degli atti assunti dai dirigenti venga data informativa alla Giunta e/o alla commissione consiliare competente (art. 1 IV c. , art. 3 V c., art. 5).
 6. allargamento delle possibilità di fornitura ad enti pubblici, istituzioni, associazioni per: piante, arbusti, selvaggina, ecc. prevedendo in ogni caso il pagamento di una tariffa che copra il costo vivo di produzione.”
- ◆ Visto l'articolo 42 del TUEL
 - ◆ vista la delibera della G.P. 141/03

PROPONE

1. di approvare la presente proposta di modifica del regolamento Provinciale per la “erogazione di sovvenzioni, partecipazioni finanziarie, sussidi, ecc. in applicazione all'art. 12 della L. 241/90”.

Il dirigente

F.to Dott. Massimo Grandicelli

Aperta la discussione il *PRESIDENTE* così si esprime: passiamo al punto posto al n. 5 dell'ordine del giorno ad oggetto: "Regolamento provinciale per la disciplina delle partecipazioni finanziarie e gli altri vantaggi economici di cui all'art. 12 della legge 241/90". In merito a questo regolamento, la narrativa della delibera viene integrata con questo passaggio: "In occasione della verifica dello stato di attuazione dei programmi entro il 30 settembre di ogni anno il direttore generale presenta al Consiglio provinciale una relazione illustrativa dei finanziamenti attivati nell'anno in corso, in relazione al presente regolamento. Analoga relazione viene allegata al conto consuntivo di ciascun anno e sottoposto all'esame del Consiglio". Di fatto questo passaggio diventa parte integrante del regolamento.

Ha la parola il consigliere Ottaviani.

GILBERTO OTTAVIANI: Questa richiesta è stata avanzata dal sottoscritto per coerenza a un vecchio impegno assunto come presidente della Commissione VII in termini di visione complessiva di tutta la contribuzione che l'ente Provincia ogni anno affronta nell'arco dell'esercizio finanziario. Questa formulazione non era prevista nell'articolato che è stato presentato alla I Commissione, credo che con questa aggiunta all'atto deliberativo, che diventa condizione per la votazione del testo proposto, si possa ovviare a quell'oggettiva carenza che c'era nell'articolato, ovvero una considerazione complessiva in un dato momento, per cui il Consiglio o i consiglieri individualmente potranno, a loro desiderio o in ogni caso attraverso la relazione del segretario generale, avere contezza di tutto quello che è l'intervento dell'Amministrazione che di quella che è stata la richiesta venuta dal territorio.

PRESIDENTE: Ha la parola il consigliere Busca.

ROBERTO BUSCA: Vorrei chiedere il conforto del segretario generale dott. Rondina. I Comuni con la 241 erano tenuti ad avere una sorta di albo di tutto quello che ruotava intorno alla 241. Quello che opportunamente Ottaviani ha fatto inserire in maniera esplicita credo che sia qualcosa che è strano non fosse già presente prima nel regolamento. Ricordo che nei Comuni si doveva fare l'albo. Che adesso vi sia una sorta di consuntivo credo che sia quanto mai opportuno.

PRESIDENTE: Se non vi sono altre osservazioni, pongo in votazione il punto 5 dell'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Esaminata la soprariportata proposta di deliberazione;
Considerata l'integrazione alla proposta di deliberazione, presentata del Presidente Panico;
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica di cui all'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. ex D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il parere favorevole espresso dalla 1^a Commissione Consiliare nella seduta del 5.6.2003;
Con voti unanimi, espressi in forma palese,

D E L I B E R A

- 1) di approvare la proposta sopra riportata;
- 2) di prendere atto che il testo del Regolamento per la erogazione di sovvenzioni, partecipazioni finanziarie, sussidi ecc. in applicazione dell'art. 12 della Legge 241/90, comprensivo delle modifiche apportate, risulta nel testo che viene accluso al presente atto come parte integrante di esso;
- 3) di stabilire che, in occasione della verifica dello stato di attuazione dei programmi, entro il 30 settembre di ogni anno, il Direttore Generale presenta al Consiglio provinciale una relazione illustrativa dei finanziamenti attivati nell'anno in corso, in relazione al presente regolamento. Analoga relazione viene allegata al Conto Consuntivo di ciascun anno e sottoposto all'esame del Consiglio.

RR/rm

ALLEGATO ALLA DELIBERA C.P. N. 59 DEL 09.06.2003

Regolamento della provincia di Pesaro e Urbino per la erogazione di sovvenzioni, partecipazioni finanziarie, sussidi, ecc. in applicazione dell'art. 12 della L. 241/90

- PREMESSA -

L'articolo 12 della Legge 241/90 dispone che

“1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni devono attenersi.

2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1”.

Il presente regolamento determina i criteri, le modalità nonché le forme di pubblicità per la concessione delle varie fattispecie di intervento a sostegno di iniziative di particolare valore culturale, scientifico, sociale, educativo, sportivo, ambientale, ecc. promosse da soggetti pubblici e privati che si svolgano all'interno del territorio provinciale.

Art. 1 definizioni

1. La materia viene esaminata sotto i seguenti aspetti: fattispecie, beneficiari, criteri e modalità di concessione.

2. Le fattispecie:

2A. Sovvenzione -

Si ritiene che rientrino sotto questo termine i casi in cui la Provincia si fa carico interamente dell'onere derivante da una iniziativa organizzata da altri soggetti, ma che rientra nelle sue competenze o nei suoi indirizzi programmatici.

2B.- partecipazione finanziaria -

In questa categoria possono rientrare gli interventi di carattere occasionale o continuativo di grande o piccola entità a favore di iniziative per le quali la Provincia si accolla solo un onere parziale rispetto al costo complessivo, ritenendoli validi sotto il profilo dell'interesse pubblico.

Viene superata la definizione di contributo per utilizzare quella di partecipazione finanziaria ; si vuole mettere in evidenza la partecipazione dell'Ente Provincia a progetti che rispecchino le linee programmatiche , con il contestuale impegno del soggetto proponente di farsi carico di una quota finanziaria non trascurabile per la realizzazione del progetto medesimo.

2C. Sussidio -

Si ritiene che in questo termine possano essere compresi gli interventi di carattere assistenziale nei confronti di persone in condizioni di bisogno.

2D. Ausili finanziari -

Questa espressione vuole comprendere ogni possibile altra erogazione che non rientri nelle precedenti. In particolare si possono individuare erogazioni a favore di Enti pubblici o associazioni benemerite non finalizzati a specifiche iniziative, ma concessi a sostegno dell'attività complessivamente svolta.

2E. Vantaggi economici -

Si tratta della erogazione di beni e servizi gratuiti o a tariffe agevolate.

Si ritengono esclusi dal campo di applicazione della disciplina in argomento le categorie seguenti:

- I servizi pubblici erogati alla generalità dei cittadini, compresi quelli a domanda individuale, anche quando il recupero non copre interamente le spese;
- I trasferimenti a copertura dei costi sociali per la gestione dei servizi pubblici locali (art. 113 –bis TUEL 267/00) alle aziende speciali e alle istituzioni costituite per la gestione dei servizi pubblici locali (art. 114 TUEL); sono altresì esclusi dalla presente fattispecie i trasferimenti derivanti dall'affidamento diretto dei servizi culturali e del tempo libero ad associazioni e fondazioni di cui all'art. 113-bis comma 3 del TUEL.

3. I beneficiari: potranno beneficiare dei vantaggi economici sopra descritti :

3.1 I Comuni, Le Comunità Montane, Enti Pubblici, Università delle Marche;

3.2. Associazioni, istituzioni, fondazioni, società, comitati , singoli cittadini e organizzazioni private che per la notorietà e strutture possedute diano garanzia di correttezza e validità dell'iniziativa.

Art. 2 criteri generali

1. Il criterio principe per la valutazione delle richieste di erogazione di cui all'art. 12 è quello della rispondenza della attività proposta al Piano Esecutivo di gestione, al programma di governo ed agli altri atti di indirizzo approvati dal Consiglio o, quanto meno, alle finalità dell'Ente enunciate dallo Statuto. In particolare la rispondenza dovrà essere diretta e totale nelle sovvenzioni, ove l'intervento pubblico assorbe totalmente il costo, meno dirette negli altri casi.
2. Per i sussidi assistenziali si dovrà avere riguardo alle condizioni socio-economiche dei richiedenti.

Art. 3 Le modalità di concessione

1. L'articolo 12 della 241 attribuisce alla autonomia regolamentare della Provincia la determinazione delle modalità per la concessione dei benefici in argomento.
2. Le disposizioni non possono prescindere dai principi e dalle disposizioni dettate per il procedimento amministrativo dalla legge stessa.

In particolare:

La domanda va istruita dal dirigente del servizio o dal responsabile del procedimento secondo le procedure dell'articolo 6.

3. La concessione ed il diniego vanno motivate e comunicate agli interessati. Vanno fissati termini e modalità per eventuali ricorsi, nel caso di non accoglimento.
4. La concessione dei benefici in argomento, va ampiamente pubblicizzata (nelle forme più opportune) dalla Amministrazione Provinciale in modo da garantire la più adeguata informazione ai soggetti e ai cittadini interessati.
5. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e la attribuzione di vantaggi economici avviene nel rispetto dei criteri seguenti e secondo le modalità del presente regolamento.
 - Capacità di coinvolgimento dei cittadini;
 - capacità di coinvolgimento del mondo giovanile;
 - valore sportivo delle manifestazioni e coinvolgimento di cittadini alla pratica sportiva;
 - effettivo coinvolgimento dei turisti e promozione della immagine della città a fini turistici;
 - promozione dei valori storici, culturali, ambientali, sociali della provincia;
 - iniziative culturali in settori sperimentali o nuovi;
 - convegni, congressi e iniziative sportive in grado di convogliare nella provincia presenze turistiche;
 - iniziative di sostegno alle attività produttive, con preferenza per quelle operanti nell'entroterra provinciale;

- iniziative di dibattito in argomenti di specifico interesse delle amministrazioni locali;
 - la rispondenza ai fini generali ed alle competenze della provincia fissati dalla legge e dallo Statuto;
 - la rispondenza alle linee programmatiche di cui all'art. 46, III co. del TUEL , la rispondenza ad altri atti di natura programmatica approvati dal Consiglio (art. 42 TUEL)
6. Gli interventi di carattere assistenziale sono valutati secondo i criteri di cui alla L.R. 43/88, dalla Giunta con delibera n. 314 del 25/10/02 e dal Consiglio con delibera n. 212 del 13/12/00
7. Le decisioni adottate in ordine alle richieste sono comunicate al richiedente entro 90 gg. dal ricevimento della richiesta. Qualora siano di carattere negativo vanno indicate le motivazioni e le possibilità di ricorso.
8. Dei provvedimenti di cui agli artt. 4, 5, 6, 7 e 8 viene data informazione alla competente Commissione Consiliare.

Art. 4 - Sovvenzioni

1. La Provincia può assegnare sovvenzioni a quelle iniziative che, rientranti nella sua specifica competenza, sono realizzate da altri enti, associazioni e imprese private, condizionandone e disciplinandone la realizzazione con apposita convenzione.
2. Il programma di attività sovvenzionato ed il piano dei costi e dei ricavi sono concordati con il dirigente della unità organizzativa competente che predispose la proposta di deliberazione.
3. Il responsabile del procedimento verifica la rispondenza ai criteri di cui all'art. 1.
4. Va compiuta una verifica dell'effettivo svolgimento della iniziativa nei termini proposti.

Art. 5 – partecipazioni finanziarie

1. La Provincia partecipa alla riuscita delle iniziative organizzate dagli enti e dalle libere forme associative o da privati in materie rientranti nella generale sfera di attribuzioni proprie, stabilite dalla legge o dallo statuto.
 2. la Giunta, di norma annualmente dopo l'approvazione del bilancio tramite avviso pubblico, fissa i termini per la presentazione delle domande e, determina le priorità di ciascun settore d'intervento, sulla base dei criteri di cui all'art. 1 , indicando sia le finalità che i progetti devono perseguire, sia le risorse disponibili.
- All'avviso viene data la massima diffusione su tutto il territorio provinciale.

3. Le domande redatte su apposita modulistica predisposta dagli uffici, vanno corredate dal programma delle iniziative che si propongono per il finanziamento e del piano dei costi e dei ricavi con indicato l'ammontare di eventuali altri contributi di enti pubblici o di privati. La domanda deve indicare il nome del legale rappresentante dell'ente o associazione richiedente cui verrà erogato il contributo.

4. La richiesta di partecipazione di è istruita dal responsabile del competente ufficio che con le facoltà e gli obblighi propri del responsabile del procedimento ne verifica la rispondenza ai criteri di cui all'art. 1 ed alle eventuali priorità di cui al comma 2. Il responsabile verifica altresì l'efficacia e la produttività della iniziativa proposta.

5. la somma impegnata è liquidata previa verifica dell'effettivo svolgimento della iniziativa nei termini proposti dal programma presentato, della riuscita della stessa e presentazione del rendiconto dei costi e dei ricavi. Qualora l'iniziativa si sia svolta in maniera difforme da quanto proposto, il dirigente competente dispone la revoca del contributo: di tale decisione viene data opportuna informazione alla Giunta Provinciale.

6. La partecipazione finanziaria di cui al presente articolo può essere disposta per :

a) iniziative già effettuate ;

b) iniziative la cui domanda sia stata presentata fuori termine, quando alla scadenza del termine non era possibile prevedere lo svolgimento dell'iniziativa o non si era verificato l'evento oggetto del contributo.

In entrambi i casi, su motivata istanza dell'Ente proponente, il Dirigente dell'Ufficio competente all'istruttoria decide sull'accoglimento della domanda pervenuta in ritardo, sentito il parere della Giunta Prov.le.

7. Il dirigente per iniziative di rilevante interesse provinciale, può disporre il versamento anticipato fino all'80% della somma destinata quale partecipazione finanziaria previa presentazione di idonee garanzie che consentano di accertare l'inizio delle attività e dell'organizzazione volte alla realizzazione dell'iniziativa. Al relativo saldo si provvede con le modalità previste al Comma 5.

8. Gli Enti Locali beneficiari dovranno:

a) in sede di rendicontazione trasmettere breve nota evidenziante l'andamento dell'iniziativa posta in essere in termini di: presenze, operatori intervenuti, ecc.;

b) in sede promozionale provvedere ad apporre sul materiale pubblicitario diffuso la dicitura: "Con la partecipazione finanziaria e/o il patrocinio della Provincia di Pesaro e Urbino".

9. Qualora, in sede di rendicontazione, si evincesse che una parte del programma d'iniziativa proposto, per il quale è stato deliberato lo stanziamento, non ha trovato compiuta realizzazione, l'erogazione della relativa somma andrà preceduta da un riesame da parte del dirigente competente il quale provvederà a riconfermare o, nel caso, a rideterminare parzialmente quanto precedentemente disposto in merito. Di tale riesame viene data informativa alla Giunta.

10. Per iniziative ammesse a contributo organizzate da soggetti terzi di cui all'art. 1 comma 3 punto 2, la Provincia, su consenso dell'Ente Locale, erogherà direttamente a detti soggetti le somme loro spettanti previa rendicontazione trasmessa dal medesimo comune competente.

Art. 6 - Patrocinio

1. La Provincia può offrire il proprio patrocinio ad iniziative organizzate da enti, dalle libere forme associative e da privati in settori di sua competenza.
2. La concessione del patrocinio può essere accompagnata dalla concessione del contributo di cui all'art. 3 e di strutture e servizi di cui all'art. 7.
3. La concessione del patrocinio non comporta l'esenzione dal pagamento della tassa di occupazione del suolo pubblico e dei diritti di affissione pubblica.
4. Il patrocinio non oneroso è concesso con atto del Presidente.

Art. 7 - Sussidi

La Provincia concede sussidi per il mantenimento dei minori nati fuori del matrimonio, siano o non riconosciuti dai genitori.

Concede inoltre sussidi ai residenti che siano riconosciuti non vedenti o non udenti rieducabili.

Possono, infine, essere concessi sussidi con carattere di assistenza per situazioni di grave disagio economico da valutarsi caso per caso con i criteri di cui alla L.R. n. 43/88.

Art. 8 - Ausili finanziari

Si ritiene che in questa categoria rientrino gli aiuti sotto forma di erogazione di denaro a Enti, Associazioni, Aggregazioni varie, in relazione alle finalità che tali organismi perseguono.

La Provincia può concedere ausili finanziari solo a organizzazioni che svolgono attività benemerita nei settori della cultura, del lavoro, della tutela ambientale, della solidarietà sociale, sport, scuola.

Per le procedure di concessione si fa rinvio a quanto previsto dall'art. 3.

Art.9 - Vantaggi economici

1. Appartengono a questa categoria quei provvedimenti della Provincia che, pur non avendo ad oggetto trasferimenti di denaro, assumono comunque una valenza economica per i destinatari.

2. Si specificano le seguenti fattispecie:

a. Concessione delle sale provinciali : le sale provinciali possono essere date in concessione ai richiedenti per incontri, convegni e manifestazioni con le modalità e i limiti previsti dall'apposito regolamento, previo pagamento del corrispettivo all'uopo stabilito.

E' ammessa la concessione gratuita qualora si verificchino le seguenti 3 condizioni:

1. Iniziativa rientrante nei compiti istituzionali della Provincia.

2. Gratuità dell'accesso alla sala.

Le domande di concessione gratuita vanno istruite dall' Ufficio competente e il Capo ufficio , nell'esprimere il parere in merito, valuterà la sussistenza delle condizioni predette.

Il provvedimento concessorio è di competenza dirigenziale.

b. Fornitura di prodotti della cementeria provinciale

I manufatti della cementeria provinciale possono essere forniti, subordinatamente alla produzione necessaria per i servizi d'istituto dell'Ente, esclusivamente ai Comuni della provincia previo pagamento di una quota a parziale rimborso delle spese vive che sarà fissata annualmente dalla Giunta Provinciale.

c. Fornitura di prodotti del laboratorio protetto di segnaletica stradale.

I manufatti prodotti dal laboratorio protetto di segnaletica stradale possono essere forniti, subordinatamente alla produzione necessaria per l'espletamento dei servizi d'istituto dell'Ente, esclusivamente agli Enti pubblici e alle Istituzioni pubbliche operanti nella Provincia, previa fornitura dei prodotti semilavorati o pagamento del loro valore.

d. Concessione in uso dei mezzi e dei materiali del servizio protezione civile.

I materiali e i mezzi del servizio protezione civile possono essere concessi in uso, subordinatamente alle esigenze dell'Ente, a Comuni, altri Enti e Associazioni richiedenti, previo pagamento dei corrispettivi e con le modalità fissate dalla Giunta Provinciale

e. Fornitura ad Enti Pubblici, Comuni, Associazioni, fondazioni, comitati cittadini di piante, arbusti, nonché selvaggina: tali beni possono essere forniti, subordinatamente alle esigenze della Provincia, agli enti richiedenti, previo pagamento di corrispettivi che coprano il costo vivo di produzione e con le modalità determinate con delibera della Giunta Provinciale.

f. Concessione in uso delle palestre alle associazioni, società e gruppi sportivi.

Le palestre scolastiche possono essere concesse in uso ad associazioni, società e gruppi sportivi, subordinatamente al parere favorevole delle competenti autorità scolastiche previo pagamento delle tariffe vigenti.

L'accoglimento delle richieste, oltre all'ordine cronologico delle domande, terrà conto della seguente serie di priorità:

- 1) Società ed Associazioni impegnate nella preparazione fisico sportiva di base rivolta a giovani di età scolare e/o a portatori di handicap o ad utenti bisognosi di ginnastica correttiva;
- 2) Società ed Associazioni che operano nel campo della preparazione atletica anche per scopi agonistici;
- 3) Cral Aziendali e Associazioni amatoriali che si dedicano alla pratica sportiva continuata o occasionale.

Relativamente a questo settore il termine di presentazione delle domande è fissato per il giorno 31 agosto di ogni anno per il nuovo anno scolastico.

Le domande dovranno essere corredate dello statuto della Società o Associazione e di copia della polizza assicurativa RO.

(OMISSIS)

Del che si è redatto il presente verbale.

IL PRESIDENTE

F.to **PANICO MARTINO**

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to **RONDINA ROBERTO**

La presente copia, composta di n. 14 fogli, è conforme all'originale conservato in atti.

IL SEGRETARIO GENERALE

Pesaro,

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa oggi all'Albo Pretorio della Provincia per la prescritta pubblicazione per 15 giorni

Pesaro,

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to **RONDINA ROBERTO**

COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO

ESECUTIVITA'